



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2007 (25.05)
(OR. en)**

**9958/07
ADD 1**

**ANTIDUMPING 28
COMER 74
ASIE 37**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 24 maggio 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio
Procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 272 final.

All.: COM(2007) 272 final



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Brussels, 23.5.2007
COM(2007)272 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in
fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

La presente relazione è elaborata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

L'articolo 9 di tale regolamento dispone quanto segue:

"Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi"

- (1) In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.
- (2) Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. **In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento.** Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente". *(sottolineatura aggiunta).*

Successivamente alle consultazioni sulla proposta di chiudere il procedimento, sono state sollevate obiezioni in sede di comitato consultivo. La proposta di chiudere il caso e i dettagli della consultazione figurano negli allegati.

Allegati:

- (3) Sintesi dei pareri espressi durante e dopo la riunione del comitato consultivo [trasmessa solo in inglese a titolo riservato (riservato UE)].
- (4) Progetto di regolamento della Commissione che stabilisce i motivi per chiudere il procedimento in questione (trasmesso in tutte le lingue).